COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza V. Veneto n.7 – cap 24024 – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

Ordinanza N. **53**
Data di registrazione **21/10/2026**

OGGETTO: **CHIUSURA E INTERDIZIONE ALL'ACCESSO ALL'INTERNO DELLA CHIESA DI SAN GOTTARDO E NELL'AREA SOTTOSTANTE IL PORTICO, IN FRAZIONE CIRANO, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.**

STRUTTURA: SINDACO

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n. 35 del 14 agosto 2026 era stato disposto, in via immediata e cautelativa, il divieto temporaneo di accesso pedonale alla Chiesa di San Gottardo, in frazione Cirano, a seguito della segnalazione di lesioni e fessurazioni interessanti l'edificio e nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche tecniche;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Parrocchia S. Giacomo Apostolo di Cirano e acquisita al protocollo comunale n. 10613/2026 del 15/10/2026, con la quale sono stati comunicati gli esiti del sopralluogo congiunto svolto in data 23 settembre 2026 alla presenza della Curia, dei tecnici e della Ditta incaricata del monitoraggio delle fessurazioni;

Preso atto che, in base a quanto riferito nella predetta comunicazione, allo stato delle verifiche eseguite il rischio effettivo di crollo e la situazione di pericolosità risultano indicati come minimi e, nelle aree esterne, non sono stati rilevati particolari segni di cedimento o fessurazioni qualificati come pericolosi;

Preso altresì atto che la medesima comunicazione prevede la prosecuzione del monitoraggio da parte della Ditta incaricata e l'esecuzione di ulteriori accertamenti e indagini conoscitive, concordati con la Curia, finalizzati alla più compiuta definizione del quadro tecnico e all'individuazione delle soluzioni necessarie a limitare eventuali cedimenti;

Rilevato tuttavia che, nonostante la valutazione complessiva sopra richiamata, la Parrocchia ha espressamente segnalato l'opportunità di impedire l'accesso sia all'interno dell'edificio sia nell'area sottostante il portico, avuto particolare riguardo al precario stato di conservazione delle colonne in arenaria che sostengono il portico medesimo;

Considerato che tale specifica criticità interessa spazi normalmente suscettibili di accesso o permanenza da parte di persone e che l'eventuale distacco, cedimento o evoluzione delle condizioni delle strutture, pur non indicato come imminente, potrebbe determinare conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica degli utenti;

Considerato inoltre che gli accertamenti tecnici non risultano ancora conclusi, che il quadro resta assoggettato a monitoraggio e che, sino alla completa definizione delle cause e alla messa in sicurezza delle parti interessate, non può essere esclusa un'evoluzione delle condizioni rilevate;

Ravvisata pertanto la sussistenza di una situazione concreta e attuale di potenziale pericolo per la

pubblica incolumità, circoscritta all'interno della Chiesa e all'area sottostante il portico, rispetto alla quale occorre assicurare senza ritardo una misura efficace di prevenzione;

Dato atto che il carattere contingibile del presente provvedimento discende dalla situazione straordinaria evidenziata dalle verifiche tecniche ancora in corso e dalla necessità di regolare temporaneamente l'accesso ai luoghi sino al ripristino e alla formale attestazione delle condizioni di sicurezza;

Dato atto altresì che il carattere urgente deriva dalla necessità di impedire immediatamente l'esposizione delle persone al rischio residuo segnalato, non risultando compatibile con la tutela dell'incolumità pubblica il mantenimento dell'accessibilità delle aree interessate durante il completamento degli accertamenti e degli eventuali interventi;

Ritenuto che la chiusura delle sole aree specificamente interessate costituisca misura adeguata, proporzionata e non eccedente rispetto al rischio rappresentato, poiché consente di mantenere fruibili le aree esterne non coinvolte, assicurando nel contempo l'interdizione dei luoghi per i quali permane l'esigenza di cautela;

Ritenuto inoltre che, allo stato, non siano individuabili misure meno restrittive ugualmente idonee a impedire l'esposizione delle persone al pericolo, dovendo essere materialmente preclusi l'accesso e la permanenza nelle aree interessate;

Visto l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, quale ufficiale del Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

Dato atto che, in ragione delle specifiche esigenze di celerità connesse alla tutela della pubblica incolumità, ricorrono le ragioni impeditive derivanti da particolari esigenze di celerità che consentono l'adozione del provvedimento senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando l'avvenuta acquisizione e valutazione della comunicazione della Parrocchia prot. n. 10613/2026;

Richiamati i principi di adeguatezza, proporzionalità, precauzione e temporaneità della misura, la cui permanenza è subordinata alla persistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di dover adottare un nuovo e più puntuale provvedimento che, sulla base degli esiti comunicati, sostituisca l'Ordinanza n. 35 del 14 agosto 2026 e circoscriva l'interdizione all'interno della Chiesa e all'area sottostante il portico;

ORDINA

1. con effetto immediato, la chiusura e l'interdizione all'accesso, al transito e alla permanenza di persone all'interno della Chiesa di San Gottardo, in frazione Cirano, e nell'intera area sottostante il relativo portico;
2. che restino fruibili esclusivamente le aree esterne al Santuario non ricomprese nell'interdizione di cui al punto 1, fermo restando l'obbligo di adottare ulteriori cautele qualora sopravvengano nuove condizioni di rischio;
3. alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo di Cirano, quale soggetto nella disponibilità dell'immobile, di mantenere chiusi gli accessi alla Chiesa e di delimitare in modo stabile, visibile ed efficace l'area sottostante il portico, mediante barriere o altri dispositivi idonei a impedire l'ingresso anche accidentale di persone;

4. alla medesima Parrocchia di apporre, in corrispondenza degli accessi e delle delimitazioni, adeguata segnalazione recante il divieto di accesso e l'indicazione della situazione di pericolo, mantenendola integra e visibile per l'intera durata dell'interdizione;
5. alla Parrocchia di proseguire il monitoraggio tecnico già attivato, di eseguire o far eseguire gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari e di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione significativa delle condizioni rilevate, nonché gli esiti delle verifiche e degli interventi eventualmente effettuati;
6. che l'accesso alle aree interdette sia consentito esclusivamente ai tecnici, agli operatori e agli altri soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia per attività di verifica, monitoraggio, messa in sicurezza o intervento, sotto la responsabilità dei rispettivi datori di lavoro o committenti e con l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
7. che il divieto permanga sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, da comprovare mediante idonea documentazione sottoscritta da tecnico abilitato, e comunque sino all'adozione di espresso provvedimento comunale di revoca o modifica della presente ordinanza;
8. che, dalla data di efficacia della presente ordinanza, l'Ordinanza n. 35 del 14 agosto 2026 sia revocata e integralmente sostituita dal presente provvedimento, senza soluzione di continuità delle misure di tutela relative alle aree tuttora interdette.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia preventivamente comunicato al Prefetto di Bergamo ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il presente provvedimento sia notificato alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo di Cirano, ai fini dell'immediata esecuzione delle prescrizioni poste a suo carico;
- che copia dell'ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio e agli uffici comunali interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- che la Polizia Locale e gli altri organi di polizia vigilino, per quanto di competenza, sull'osservanza del presente provvedimento;
- che l'ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e nella sezione istituzionale del sito comunale.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla sua notificazione, fatti salvi gli adempimenti di preventiva comunicazione al Prefetto previsti dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita ai sensi della normativa vigente e, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni e l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità;
- che il Comune si riserva di modificare, integrare o revocare il presente provvedimento in relazione agli esiti del monitoraggio, agli ulteriori accertamenti tecnici o al mutamento delle

condizioni di fatto.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- che l'unità organizzativa competente è il Servizio 2 - Polizia Locale del Comune di Gandino e che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio medesimo.

il Sindaco
Filippo Servalli / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)